

## LAVORO E PREVIDENZA

### ***La CU anche previdenziale degli occasionali***

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

### **LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Le certificazioni delle ritenute d'acconto relative al **lavoro autonomo occasionale**, svolto da **soggetti privi di partita Iva**, applicate nella misura del 20%, dovranno essere inviate **entro il 7 marzo** all'Agenzia delle entrate e consegnate entro fine marzo ai contribuenti.

Alla luce delle disposizioni dell'[articolo 2222 cod. civ.](#) **sul contratto d'opera**, si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, **un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione**, né potere di coordinamento del committente ed **in via del tutto occasionale**.

**Rispetto alla co.co.co, a progetto e non, il lavoro autonomo occasionale si distingue quindi per:**

- la **completa autonomia del lavoratore** circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del committente;
- la **mancanza del requisito della continuità**, dato il carattere del tutto episodico dell'attività lavorativa;
- il **mancato inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale**.

Ai sensi dell'[articolo 67, comma 1, lettera l\), Tuir](#), i redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati fra i **“redditi diversi”**.

L'[articolo 71, comma 2, Tuir](#) dispone che l'imponibile sia ricavato per **differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese sostenute per la loro produzione**.

Nella compilazione della certificazione occorre individuare innanzitutto la **causale** della tipologia di somma corrisposta, scegliendo la classificazione in base ai codici disponibili:

**CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVISORI E REDDITI DIVERSI**

DATI RELATIVI ALLE  
SOMME EROGATE

TIPOLOGIA REDDITUALE

Causale  
1

A = prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;

M = prestazioni di **lavoro autonomo non esercitate abitualmente**;

M1 = redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;

O = prestazioni di **lavoro autonomo non esercitate abitualmente**, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ([circolare Inps 104/2001](#));

O1 = redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ([circolare Inps 104/2001](#)).

La circolare Inps citata ([104/2001](#)) nelle **causal O e O1** si riferisce ai **soggetti percipienti con più di 65 anni** che hanno esercitato la facoltà di non iscrizione alla gestione separata Inps lavoratori autonomi.

Pertanto, la causale di riferimento, per le **prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente**, dovrebbe essere la **lettera M** anche nel caso in cui il reddito del lavoratore autonomo **sia stato assoggettato a contribuzione Inps**.

Tra i **dati fiscali della certificazione** occorre indicare **l'ammontare lordo corrisposto** (al punto 4), **l'imponibile** (al punto 8) e **le ritenute d'acconto trattenute** (al punto 9).

Si evidenzia però che **al superamento della soglia di 5.000 euro annui**, considerando la **somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali**, il lavoratore autonomo è **assoggettato a contribuzione Inps** e occorre compilare anche la parte della certificazione dedicata ai **dati previdenziali**.

I lavoratori interessati devono **comunicare tempestivamente ai committenti occasionali** il superamento della soglia di esenzione e, **solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione Separata**.

Se la soglia fosse superata con più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso e il totale delle erogazioni del mese.

**L'imponibile previdenziale** è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte **eventuali spese addebitate al committente** e risultanti nella ricevuta (**circolare Inps n. 103 del**

6 luglio 2004); tali spese dovranno essere indicate nel **punto 20** della certificazione.

La **ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente** è stabilita nella misura **rispettivamente di un terzo e due terzi**. Si ricorda che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il **16 del mese successivo** a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il **modello F24** (la [circolare Inps n. 19 del 6 febbraio 2019](#) indica le **aliquote contributive del 2019**).

DATI PREVIDENZIALI		
Codice fiscale Ente previdenziale 29	Denominazione Ente previdenziale 30	
Codice azienda 32	Categoria 33	
Contributi previdenziali a carico del soggetto istruttore 34	Contributi previdenziali a carico del partecipante 35	
Altri contributi 36		
Importo altri contributi 37	Contributi dovuti 38	Contributi versati 39

Nel **punto 29** – Codice fiscale – indicare il codice fiscale dell'Ente previdenziale.

Nel **punto 30** – Denominazione Ente previdenziale – indicare la denominazione dell'Ente previdenziale.

Nel **punto 32** – Codice Azienda – indicare il codice dell'azienda eventualmente attribuito dall'Ente previdenziale.

Nel **punto 33** – Categoria – indicare la categoria di appartenenza dell'iscritto all'Ente.

Nei **punti 34 e 35** indicare **l'importo dei contributi previdenziali** dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice "C", nonché ai **redditi annui superiori a euro 5.000** derivanti dalle attività contrassegnate al punto 1 dai codici "M", "M1" e "V".

Nel **punto 38** – Contributi dovuti – indicare il totale dei contributi dovuti all'Ente in base alle aliquote stabilite dalla normativa di riferimento.

Nel **punto 39** – Contributi versati – indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal sostituto d'imposta all'Ente previdenziale competente.